

Delibera n° 419

Estratto del processo verbale della seduta del
22 marzo 2024

oggetto:

LR 8/2003, ART 18 BIS. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELL'ART 18 BIS DELLA LR 8/2003, (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT), BANDO 2024. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2024, approvato con la D.G.R. 29 dicembre 2023, n. 2138 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 18 bis, comma 1 della legge regionale 8/2003 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. e/o al C.I.P.;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di supporto per le attività sportive rivolte alle persone con disabilità, già avviata dal 2018;

Visto l'allegato schema di bando, predisposto a tale scopo per l'anno 2024, in applicazione della succitata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport- Servizio sport, e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, per l'esercizio 2024, ammontano ad euro 450.000,00;

Atteso, altresì che il procedimento contributivo richiede specifiche competenze tecniche per le quali il Servizio competente in materia di sport può avvalersi del supporto specialistico del Comitato regionale FVG del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), del Comitato regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Ritenuto, pertanto, di prevedere ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 3 bis della citata legge regionale 8/2003 la costituzione di apposita Commissione di valutazione ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e alla predisposizione dello schema di graduatoria designando, tra gli altri, un rappresentante del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico;

Dato atto che le disposizioni dell'articolo 18bis della legge regionale 8/2003 non stabiliscono il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione dei contributi da esse previsti;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2000 nel quale si dispone che il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 5 commi 2 e 4 della legge regionale 7/2000, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni ad eccezione dei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del

procedimento, il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

Richiamati altresì i seguenti articoli della legge regionale 7/2000:

- articolo 6 che determina la decorrenza e la scadenza del termine;
- articolo 14, ai sensi del quale nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato il termine di conclusione dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi degli articoli 5 e 6 della richiamata legge regionale 7/2000, stabilire il termine per la conclusione del procedimento di cui al citato articolo 18 bis, della legge regionale 8/2003 sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra esposto di approvare lo schema del Bando nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis, della legge regionale 8/2003, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il <<Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2024>>.
2. Di fissare il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 18bis, della legge regionale 8/2003, (Testo unico in materia di sport), in sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo.
3. Di dare atto che all'approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento provvederà con proprio atto il Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport.

La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE